DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

# Art. 6-bis

## Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea. 2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione

Versione in vigore dal 1 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione |
| Estremi | Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-sviluppo-del-settore-dei-trasporti-e-l/art-6-bis-benefici-per-imprese-armatoriali-che-esercitano-la-pesca

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it